REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1321/85 (3), ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, tra cui le uve secche;

considerando che l'evoluzione delle possibilità di smercio di questi prodotti consente di adeguare il limite di garanzia fissato per le uve secche di Corinto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente:

«a) 70 000 tonnellate di uve di Corinto e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 43.